

Milano, 5 agosto 2015

a cura di
Dott. Alessandro Gulisano
Avv. Aura Moraglia
Dott. Gianpiero Notarangelo



IN QUESTO NUMERO

NOTA ILLUSTRATIVA SULLE MODIFICHE CHE VERRANNO INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA CRESCITA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

[Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale](#)

[Interpello sui nuovi investimenti](#)

[Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale agevolato](#)

[Interessi passivi](#)

[Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale](#)

[Consolidato nazionale](#)

[Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti](#)

[Disciplina delle controllate e collegate estere – CFC](#)

[Spese di rappresentanza](#)

[Liste di Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list](#)

[Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero](#)

[Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato](#)

[Perdite su crediti](#)

[Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti](#)

[Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero](#)

[Regime speciale per lavoratori impatriati](#)

art.1

Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale

Il Decreto internazionalizzazione interviene innanzitutto sul *ruling internazionale*, così come introdotto dall'art. 8 del D.L. n. 269/2003 (articolo che sarà abrogato con l'entrata in vigore del Decreto in esame), riscrivendone la disciplina mediante l'introduzione dell'art. 31-ter nel D.p.r. n. 600/1973, rubricato "*Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale*"¹.

In particolare, si prevede l'ampliamento delle ipotesi per cui sarà possibile presentare istanza di *ruling internazionale*: (i) preventiva definizione in contraddittorio dei prezzi di trasferimento infragruppo di cui all'articolo 110, comma 7, TUIR e dei valori di ingresso ed uscita in caso di trasferimento della residenza ai sensi degli artt. 166 e 166-bis TUIR; (ii) applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni; (iii) valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano o meno una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; (iv) individuazione, nel caso concreto, di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, *royalties* ed altri componenti reddituali a/da soggetti non residenti².

Per quanto concerne, invece, il profilo temporale, ossia la durata di validità degli accordi, stante la previsione generale secondo la quale gli accordi sono vincolanti per il periodo d'imposta in corso al momento della stipula e - salvo mutamenti nelle circostanze di fatto o diritto - per i quattro periodi d'imposta successivi, sono altresì previste due novità: (1) l'anticipazione della decorrenza dell'accordo, purché non anteriore al periodo di imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente, qualora detto accordo consegua ad altri accordi conclusi con le competenti Autorità degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni³; (2) nel caso in cui le circostanze di fatto e/o diritto su cui si basa l'accordo sussistano nel periodo d'imposta di presentazione dell'istanza ed in quello di stipula, il contribuente ha la facoltà di far valere retroattivamente l'accordo concluso.

Da ultimo, giova segnalare che quanto disposto nell'articolo 1 del Decreto internazionalizzazione relativamente agli "Accordi preventivi" entrerà in vigore alla data fissata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto internazionalizzazione.

[torna su](#)

¹ Già dalla nuova denominazione dell'istituto, definito "*accordo preventivo*" e non più "*ruling internazionale*", emerge il carattere negoziale dell'istituto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria.

² Si precisa che tale elencazione non ha carattere tassativo e che, fatta eccezione che per la possibilità di definire i valori di ingresso ed uscita nei casi di trasferimento della residenza di cui al punto (i), le ipotesi per cui sarà possibile presentare istanza di *ruling internazionale* sono le medesime richiamate nel citato art. 8. Giova, altresì, segnalare che hanno accesso alla procedura di *ruling internazionale*, per la preventiva definizione dei metodi di calcolo del valore normale con riferimento alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da rapporti con operatori stabiliti in Paesi *black list*, le imprese che aderiranno al regime di adempimento collaborativo (regime disciplinato dallo schema di decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra contribuente e Fisco).

³ Trattasi degli APAs, "*Advanced Pricing Agreements*".

art.2

Interpello sui nuovi investimenti

L'articolo 2 del Decreto internazionalizzazione disciplina un istituto specificatamente destinato alle imprese, residenti e non, che vogliono effettuare investimenti in Italia di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro che abbiano ricadute occupazionali significative (in relazione all'attività in cui avviene l'investimento) e durature. Tali imprese possono quindi presentare all'Agenzia delle Entrate una preventiva istanza di interpello avente ad oggetto il trattamento fiscale del loro piano di investimento nonché di eventuali operazioni straordinarie per la sua realizzazione. L'istanza potrà altresì vertere sulla valutazione preventiva circa la sussistenza o meno delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali istituti/regimi previsti dall'ordinamento tributario. Qualora poi l'interpello abbia ad oggetto tributi non di competenza dell'Agenzia delle Entrate, quest'ultima provvederà a trasmettere la richiesta agli enti di competenza. Fondamentale ai fini dell'istanza è la presentazione da parte del contribuente di un piano dettagliato di investimento⁴.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate⁵, scritta e motivata, dovrà essere resa entro il termine di 120 giorni, prorogabile di ulteriori 90 giorni per l'acquisizione di maggiori informazioni; qualora, però, entro i predetti termini non pervenga alcuna risposta, al silenzio dell'Agenzia delle Entrate si attribuisce valenza di silenzio-assenso.

Anche la disposizione citata entrerà in vigore alla data fissata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto internazionalizzazione.

[torna su](#)

art.3

Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale agevolato

L'articolo 3 modifica la disciplina impositiva dei dividendi esteri percepiti da soggetti italiani, con particolare riferimento a quelli erogati da società che si trovano in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. E' infatti prevista la tassazione integrale in capo al socio residente dei soli utili e dividendi derivanti da partecipazioni dirette in società collocate in un paradiso fiscale ovvero derivanti da partecipazioni di controllo in società estere (non *black list*) intermedie che conseguono utili da società partecipate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Qualora, però, il soggetto residente sia in grado di dimostrare la prima esimente per la disapplicazione della disciplina CFC ("*Controlled Foreign Companies*"), ossia che la partecipata estera svolga un'effettiva attività industriale o commerciale nel territorio di insediamento e sia, quindi, ivi radicata, il Decreto riconosce al controllante residente, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 TUIR sugli utili percepiti ed altresì

⁴ Tale piano di investimento, rappresentato in un *business plan*, dovrà contenere necessariamente l'ammontare dell'investimento (che deve essere documentato e per il cui realizzo rileva il *timing* indicato nel *business plan*), tempi e modalità di realizzazione, l'incremento occupazionale e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano.

⁵ Giova segnalare che al fine di fornire la propria risposta, l'Agenzia delle Entrate può effettuare accessi presso le sedi di svolgimento dell'attività nonché richiedere ulteriori informazioni.

sulle plusvalenze realizzate⁶.

Per quanto concerne l'entrata in vigore della disposizione, viene stabilito che quest'ultima avrà efficacia a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore del Decreto. Per quanto riguarda, però, il credito d'imposta, sarà riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire

[torna su](#)

art.4

Interessi passivi

L'articolo 4 dispone modifiche all'articolo 96 TUIR e, quindi, alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES. In particolare, si prevede quanto segue:

(i) inclusione nel calcolo del ROL dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società estere controllate di diritto⁷ e conseguente abrogazione del comma 8 dell'art. 96 TUIR⁸.

(ii) abrogazione del regime di limitazione alla deducibilità degli interessi passivi su titoli obbligazionari non negoziati in Paesi *white list*;

(iii) integrale deducibilità per le società che svolgono in via prevalente ed effettiva attività immobiliare⁹ degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati a locazione/affitto d'azienda il cui valore complessivo sia costituito prevalentemente dal valore normale dei fabbricati.

E', inoltre, altresì stabilito che la disposizione avrà efficacia a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto internazionalizzazione.

[torna su](#)

art.5

Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale

Tra le modifiche apportate dall'articolo 5 del Decreto internazionalizzazione si ritiene opportuno segnalare la disposizione in materia di deducibilità dei costi *black list*¹⁰, secondo la quale a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto detti costi saranno ammessi in deduzione in via "automatica" nei limiti del loro valore normale¹¹, senza dover dimostrare alcuna esimente, salva la prova della concreta effettuazione dell'operazione¹².

Si dispone, inoltre, l'abrogazione della prima esimente di cui all'art. 110, comma 11, TUIR, in base alla quale è possibile disapplicare la normativa sulla deducibilità dei costi *black list* dando prova dell'esistenza di una effettiva attività economica svolta dal fornitore nel paradiso fiscale. Resta salva, invece, la seconda esimente, ossia la prova dell'effettivo interesse economico delle operazioni poste in essere.

⁶ Viene quindi riconosciuto un credito d'imposta per le imposte assolate dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a detti utili.

⁷ Ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. deve trattarsi di controllo diretto basato sul possesso della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.

⁸ L'attuale disciplina di tale articolo prevede che nel calcolo di deducibilità degli interessi passivi si possono "virtualmente" includere nel consolidato nazionale anche le società controllate estere, così da tener conto del loro apporto nella determinazione del ROL.

⁹ Sono tali le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione ed i cui ricavi sono rappresentati da canoni di locazione (per almeno 2/3).

¹⁰ Sono tali i costi sostenuti per acquistare beni e servizi da fornitori stabiliti - residenti o domiciliati - in Paesi con regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

¹¹ Il valore normale dovrà determinarsi ai sensi dell'art. 9 TUIR.

¹² Giova precisare che per i costi *black list* ammessi in deduzione nel limite del valore normale rimane l'obbligo di separata indicazione in dichiarazione.

Giova altresì segnalare l'inserimento della previsione secondo la quale si considerano privilegiati i regimi fiscali di quei Paesi che non hanno un adeguato scambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria italiana.

La novità più rilevante prevista dall'articolo 5 del Decreto internazionalizzazione è, però, la disposizione del comma 2, la quale rappresenta una norma di interpretazione autentica in base alla quale la disciplina sul *transfer pricing* **non** si applica alle operazioni intercorse tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo e residenti in Italia.

Al successivo comma 3 viene poi stabilito che ai fini delle imposte sul reddito, ai fini IVA ed IRAP, per le cessioni di immobili ed aziende nonché per la costituzione ed il trasferimento di diritti reali sugli stessi, non si può presumere l'esistenza di un maggior corrispettivo sulla base del valore dichiarato/accertato ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e/o catastale.

Per quanto concerne, infine, l'entrata in vigore della disposizione in esame, il Decreto internazionalizzazione dispone solamente per il primo comma relativo alla deducibilità dei costi *black list* nei limiti del loro valore normale (come suindicato, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto).

[torna su](#)

art.6

Consolidato nazionale

Il Decreto internazionalizzazione dispone modifiche anche all'attuale disciplina del consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e ss. TUIR, al fine di renderla compatibile con l'ordinamento comunitario¹³. La relativa disciplina risulterà, pertanto, modificata come segue:

- le società di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), TUIR¹⁴ potranno esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo quali controllanti a condizione che (i) siano residenti in Stati aderenti all'UE ovvero all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con cui l'Italia abbia stipulato un accordo per evitare la doppia imposizione ed (ii) esercitino nel territorio dello Stato, per il tramite di una stabile organizzazione che assume la qualifica di consolidante, attività d'impresa.

- le società di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), TUIR residenti in Stati aderenti all'UE ovvero all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con cui l'Italia abbia stipulato un accordo per evitare la doppia imposizione e prive di stabile organizzazione in Italia potranno esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo designando come consolidante una società "sorella" italiana¹⁵ (cd. consolidato orizzontale). In tal caso, in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio, ovvero di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione consolidata saranno attribuite alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate. La società controllante non residente, però, potrà designare un'altra controllata residente tra quelle appartenenti al consolidato senza che si interrompa la tassazione di gruppo.

- saranno ammesse al consolidato nazionale anche le stabili organizzazioni in Italia di società controllate residenti in Stati aderenti all'UE ovvero all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con cui l'Italia abbia stipulato un accordo per evitare la doppia imposizione purché queste ultime rivestano la forma giuridica delle S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l. e sussista nei loro confronti il requisito del controllo di diritto.

¹³ I correttivi introdotti dal Decreto internazionalizzazione si sono resi necessari a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia 12 giugno 2014 n. C-39/13, n. C-40/13 e n. C-41/13, le quali hanno sottolineato l'incompatibilità della normativa nazionale laddove si riconosce l'esistenza di un'unica entità fiscale ad una società controllante residente che detiene controllate residenti e la si esclude per società sorelle residenti, la cui controllante comune non abbia la sua sede in tale Stato membro e ivi non disponga di una sede stabile.

¹⁴ Trattasi delle società ed enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

¹⁵ Ossia, potranno designare le società figlie di una medesima controllante (in via diretta o indiretta) non residente.

- dovranno ritenersi controllate anche le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), TUIR residenti in Stati aderenti all'UE ovvero all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con cui l'Italia abbia stipulato un accordo per evitare la doppia imposizione, aventi i requisiti di cui all'art. 120, comma 1, TUIR.

Le modifiche suindicate entreranno in vigore dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore del Decreto.

[torna su](#)

art.7

Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

Coerentemente al principio OCSE del “*functionally separate entity*”¹⁶ (cd. principio di autonomia), il reddito assoggettabile ad imposizione di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente sarà determinato esclusivamente sulla base degli utili e delle perdite alla stessa riferibili. Il reddito attribuibile alla stabile organizzazione, così come il fondo di dotazione alla stessa riferibile, sarà pertanto determinato sulla base di un'analisi fattuale e funzionale volta ad individuare le funzioni svolte, i rischi assunti ed i beni dalla stessa impiegati. Conseguentemente, i componenti di reddito derivanti dalle operazioni con il soggetto estero saranno determinati secondo le regole del *transfer pricing* (ex art. 110, comma 7, TUIR).

Si prevede, inoltre, al fine di individuare il reddito prodotto dalla stabile organizzazione, l'obbligo per i soggetti non residenti di redigere un apposito rendiconto economico e patrimoniale.

Viene, infine, precisato che detto riconosciuto principio di autonomia sarà esteso anche ai fini IRAP per la determinazione del valore della produzione netta.

Le modifiche previste si applicheranno a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto internazionalizzazione.

[torna su](#)

art.8

Disciplina delle controllate e collegate estere – CFC

L'articolo 8 del Decreto, coerentemente con quanto previsto dai suindicati articolo 3 ed articolo 5, interviene in materia di società collegate estere modificando la normativa vigente¹⁷. Innanzitutto, in presenza di partecipazioni in società estere controllate viene eliminato l'obbligo di interpello per la disapplicazione della disciplina CFC, sostituito con la facoltà di presentare all'Amministrazione finanziaria interpello preventivo.

In linea con le disposizioni di cui all'art. 110, comma 11, TUIR (*i.e.* in deducibilità dei costi *black list*), quindi, le modifiche introdotte all'articolo 167 TUIR consentono al contribuente di dare prova delle esimenti per la disapplicazione della disciplina CFC in via preventiva o in fase di eventuale controllo. In tal caso, però,

¹⁶ In base a tale principio la stabile organizzazione è un'entità autonoma ed indipendente dalla casa madre, operante sul libero mercato in condizioni identiche o simili.

¹⁷ Vd. articolo 167 del TUIR.

L'Amministrazione finanziaria, prima di notificare l'avviso di accertamento, deve instaurare un vero e proprio contraddittorio col contribuente mediante notifica di un avviso con il quale viene concesso un termine di 90 giorni al fine di permettere a quest'ultimo di dimostrare la sussistenza delle esimenti in questione. Esimenti che non dovranno essere provate qualora il contribuente abbia già ottenuto una risposta positiva all'istanza di interpello.

Resta, in ogni caso, l'obbligo per il soggetto residente controllante di segnalare la detenzione delle partecipazioni in esame nella dichiarazione dei redditi, pena l'irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria¹⁸.

Vengono inoltre previste le seguenti modifiche: (i) per la determinazione del reddito dei soggetti esteri controllati, si dispone l'applicazione delle regole per la determinazione del reddito dei soggetti residenti, fatta eccezione per la rateizzazione delle plusvalenze; (ii) abrogazione dell'art. 168 TUIR disciplinante il regime di tassazione per trasparenza delle società.

Quanto sopra indicato entrerà in vigore dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, fatta eccezione per l'abrogazione dell'art. 168 TUIR, che dovrebbe applicarsi a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

[torna su](#)

art.9

Spese di rappresentanza

In materia di spese di rappresentanza, il Decreto prevede che queste siano deducibili nel periodo di sostenimento se inerenti e ne dispone le soglie di deducibilità come segue:

- 1,5% dei ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;
- 0,6% dei ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- 0,4% dei ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Il Decreto dispone poi che le suindicate modifiche si applicheranno dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

[torna su](#)

art.10

Liste di Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list

Il Decreto internazionalizzazione prevede, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla sua entrata in vigore, l'abrogazione dell'articolo 168 *bis* ("Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni") del TUIR, il quale prevede l'individuazione di due liste, una relativa ai Paesi che consentono un adeguato

¹⁸ Giova segnalare che in caso di omessa/incompleta segnalazione del possesso di partecipazioni di controllo assoggettabili alla disciplina CFC in dichiarazione non è preclusa la possibilità di dimostrare la sussistenza delle esimenti. La sanzione amministrativa applicabile, così come modificata dal Decreto internazionalizzazione, sarà pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato ed imputabile nel periodo d'imposta al soggetto residente in proporzione alla percentuale detenuta, con un minimo di 1.000 euro (applicabile anche in caso di reddito negativo della controllata estera) ed un massimo di 50.000 euro.

scambio di informazioni (comma 1) e l'altra relativa all'individuazione di Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia (comma 2).

Conseguentemente, ogni rinvio alla lista di cui al comma 1 dovrà intendersi riferito al D. Lgs. n. 239/1996, articolo 11, secondo il quale il Mef ha il potere di emanare decreti con cui individuare i Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni; i rinvii al comma 2, invece, dovranno intendersi riferiti all'articolo 167, comma 4, TUIR, che individua come "sensibilmente inferiore" un livello di tassazione inferiore al 50% rispetto a quello italiano.

[torna su](#)

art.11

Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero

L'articolo 11 del Decreto internazionalizzazione dispone le seguenti modifiche:

- a) articolo 166, comma 2 *quater*, TUIR: relativamente alla possibilità di richiedere, in caso di trasferimento della residenza in Stati appartenenti all'UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, la sospensione degli effetti del realizzo (cd. *tax deferral*), viene eliminato, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, il riferimento ai principi stabiliti nella sentenza National Grid Indus BV, Causa C-371-10; viene inoltre fornita un'interpretazione autentica della norma, in base alla quale sono ammesse al beneficio del *tax deferral* anche le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti;
- b) articolo 179, comma 6, TUIR: si dispone, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, il beneficio della sospensione della tassazione anche per le operazioni di fusione, scissione e conferimento poste in essere con uno o più soggetti non solo residenti nell'UE ma anche in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

[torna su](#)

art.12

Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato

L'articolo 12 del Decreto disciplina, anche nei casi di esterovestizione, il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti esercenti imprese commerciali. In particolare, con riferimento al valore fiscale di ingresso nel nostro ordinamento delle attività e passività trasferite, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto internazionalizzazione:

- per i soggetti provenienti da Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, si farà riferimento al loro valore normale;
- per i soggetti provenienti da Paesi diversi da quelli di cui al punto precedente, salvo vi sia la stipula di un accordo sul valore normale (a

seguito di ruling internazionale - richiesto ai sensi dell'art. 31 ter del D.p.r. n. 600/1973 - dall'esito favorevole), il valore delle attività sarà pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio ed il valore normale; quello delle passività, invece, sarà pari al maggiore dei tre valori menzionati.

[torna su](#)

art.13

Perdite su crediti

L'articolo 13 del Decreto si occupa delle perdite su crediti, prevedendo modifiche al regime di deducibilità delle stesse, con particolare attenzione alla rinuncia dei soci ai crediti ed ai crediti di debitori soggetti a procedure concorsuali. Preliminarmente, la disposizione si occupa di riscrivere l'articolo 88 ("Sopravvenienze attive") del TUIR, indicando ciò che non costituisce sopravvenienza attiva e ciò che invece vi rientra.

In particolare, non si considerano sopravvenienze attive i versamenti effettuati dai soci a fondo perduto o in conto capitale e la rinuncia dei soci ai crediti. Con riferimento a quest'ultima, infatti, si considera sopravvenienza attiva la parte che eccede il relativo valore fiscale. Conseguentemente, il valore corrispondente al costo fiscale del credito sarà detassato. La medesima disciplina sarà applicabile anche alla conversione del credito in partecipazione.

Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni di debiti dell'impresa derivanti da procedure concorsuali, anche se estere (purché equivalenti a quelle italiane), né la quota parte che eccede le perdite riportabili, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati. In particolare, per la determinazione dell'ammontare della sopravvenienza attiva in presenza di perdite riportabili, non si dovrà tener conto della limitazione di deducibilità all'80%.

L'articolo in analisi dispone, altresì, modifiche all'articolo 101 ("Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite") del TUIR, prevedendo la deducibilità delle perdite su crediti derivanti da un piano di rientro dai debiti, come attestato da un professionista qualificato ed iscritto nel Registro Imprese. Si considerano, inoltre, deducibili le perdite su crediti nelle quali il debitore estero, residente in un Paese con il quale è previsto un adeguato scambio di informazioni, sia assoggettato a procedure concorsuali equivalenti a quelle italiane.

Le perdite suindicate saranno deducibili, nel rispetto dell'applicazione dei corretti principi contabili, nel periodo di imputazione del bilancio, anche se successivo alla manifestazione degli elementi certi e precisi e/o all'avvicinarsi di procedure concorsuali.

Si precisa poi, mediante interpretazione autentica della disposizione, che laddove le svalutazioni derivanti da crediti di modesta entità e da crediti verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali non siano state dedotte nei periodi in cui sussistono gli elementi certi e precisi, ovvero in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, dette svalutazioni potranno essere dedotte solo a seguito di cancellazione del credito dal bilancio.

Da ultimo, si segnala che le disposizioni dell'articolo 13 entreranno in vigore nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del Decreto stesso, fatta eccezione per quelle concernenti, relativamente all'articolo 101 del TUIR,

l'introduzione delle procedure concorsuali estere equivalenti a quelle italiane ed il momento in cui scatta la deducibilità fiscale, che entreranno in vigore nel periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del Decreto.

[torna su](#)

art.14

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti

Il Decreto internazionalizzazione prevede l'introduzione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla sua entrata in vigore, della cd. *branch exemption*, ossia della possibilità per le imprese residenti di esercitare l'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite realizzati da una sua stabile organizzazione estera.

Vengono poi disciplinate le modalità per l'esercizio di detta opzione:

- per la costituenda stabile organizzazione, l'opzione viene esercitata al momento della costituzione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta, ed è irrevocabile;
- per la stabile organizzazione situata in territori *black list* o per quella situata in territori *white list* ma con una tassazione inferiore a più della metà di quella italiana e che consegue proventi derivanti per più della metà da *passive incomes*, l'opzione è esercitabile qualora ricorrano le esimenti per la disapplicazione della disciplina CFC;
- per la stabile organizzazione già esistente, invece, l'opzione è esercitabile entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 14 del Decreto con effetti dal periodo d'imposta in corso al momento dell'esercizio dell'opzione stessa.

Si precisa, infine, che in caso di esercizio dell'opzione, la società residente deve indicare separatamente il reddito della stabile organizzazione nella dichiarazione dei redditi.

[torna su](#)

art.15

Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

L'articolo 15 del Decreto oggetto di disamina prevede l'estensione a tutti i contribuenti delle disposizioni contenute nell'articolo 165, commi 5¹⁹ e 6²⁰, TUIR e relative al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, sia con riferimento alle imposte coperte da Convenzione che ad ogni altra imposta o tributo estero sul reddito medesimo²¹.

[torna su](#)

¹⁹ Il comma 5 dell'articolo 165 del TUIR disciplina il regime di detraibilità per competenza del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da società controllate.

²⁰ Il comma 6 dell'articolo 165 del TUIR disciplina, invece, il riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di credito d'imposta prodotto all'estero da imprese residenti ovvero dalle singole società partecipanti al consolidato, nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso Paese.

²¹ Giova precisare che qualora vi sia incertezza sulla natura del tributo non coperto da Convenzione e di cui si chiede la detrazione, è possibile presentare istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente.

art.16

Regime speciale per lavoratori impatriati

Ai sensi dell'articolo 16 del Decreto internazionalizzazione, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia, *(i)* non essendo stati quivi residenti nei precedenti cinque periodi d'imposta, e che *(ii)* rivestono una qualifica per cui si richiede un'alta qualificazione o specializzazione e che siano in possesso del titolo di laurea, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorrerà alla formazione del reddito complessivo soltanto per il 70% del suo ammontare.

Si richiede però che *(iii)* l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente in Italia e che *(iv)* sia svolta presso un'impresa residente in forza di un rapporto di lavoro instaurato con quest'ultima o con società che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o che sono controllate dalla medesima società che controlla detta impresa.

[torna su](#)

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie